SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

03A13140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2003.

Inclusione delle sostanze attive «Propineb» e «Propizamide» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche il propineb e la propizamide, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/39/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive propineb e propizamide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/39/CE si deve tener conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive propineb e propizamide nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ad autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive propineb e propizamide si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Considerato che nella citata direttiva 2003/39/CE, la data riportata all'inizio dell'art. 3, comma 2, per una esatta lettura e comprensione, andrebbe spostata, come si legge anche nella traduzione inglese, dopo il primo riferimento alla direttiva 91/414/CEE del comma stesso;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/39/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive propineb e propizamide sono iscritte, fino al 31 marzo 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propineb e propizamide presentano al Ministero della salute, entro il 1° aprile 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive propineb e propizamide, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e dell'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2004.

4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propineb e propizamide, come uniche sostanze attive o in combinazione con sostanze che alla data del 31 marzo 2004 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2006 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2008, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti propineb e propizamide, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 31 marzo 2005.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 marzo 2009.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti propineb e propizamide, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° aprile 2004.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 156

ALLEGATO

SOSTANZE DA INSERIRE AL FONDO DELLA TABELLA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

N.	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazone IUPAC	Purezza ([1])	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
54	Propineb Numero CAS 12071-83-9 (monomero), 9016-72-2 (omopolimero) Numero CIPAC 177	1,2-propilenebis (ditiocarbammato) di zinco polimero	La sostanza attiva per uso tecnico deve essere conforme alle specifiche FAO	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propineb, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con caratteristiche del suolo vulnerabili e/o con condizioni climatiche estreme, - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione dei mammiferi di piccole dimensioni, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - devono osservare la situazione di esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta alimentare in vista di future revisioni delle quantità massime di residui.
55	Propizamide Numero CAS 23950-58-5 Numero CIPAC 315	3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl) benzamide	920 g/kg	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della propizamide, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

([1]) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

03A13687

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 dicembre 2003.

Elenco delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di attuazione della direttiva 95/16/CE sopracitata;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee;

Visti gli articoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C90/4 del 31 marzo 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO I

NORMA ARMONIZZATA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/16/CE (D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162)

Numero e anno di ratifica	Pubblicazione titolo in GUCE	Titolo	Numero e anno di pubblicazione
EN 81-1:1998	C90/4 31-3-1999	Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori elettrici	UNI EN 81-1:1999
EN 81-2:1998	C90/4 31-3-1999	Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori idraulici	UNI EN 81-2:1999
EN 12016:1998	C90/4 31-3-1999	Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità	UNI EN 12016:1999

03A13604

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1º dicembre 2003.

Integrazione dell'elenco degli enti di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 230 del codice della strada.

IL VICE MINISTRO

Visto quanto disposto all'art. 230, comma 1, del nuovo Codice della strada che prevede che, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico, vengono formulati appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'ACI, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che detto articolo al comma 2 prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini «le modalità di svolgimento di detti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché del personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private»;

Visto il decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 di «individuazione degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale»;

Considerato che lo stesso decreto prevede la possibilità di integrazione dell'elenco di tali enti, qualora in possesso dei requisiti richiesti;

Viste le istanze a tal fine presentate e la documentazione ad essa allegata;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 è integrato da:

ENDAS - Ente nazionale democratico di azione sociale - via Merulana n. 48, 00185 Roma;

ANCMA - Associazione nazionale Ciclo motociclo accessori - via M. Macchi 32, 20124 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2003

Il Vice Ministro: TASSONE

03A13751

DECRETO 1º dicembre 2003.

Autorizzazione alla società Bureau Veritas Italia S.r.l. all'effettuazione delle prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990. (Decreto n. 1253).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare, l'art. 8 relativo alle attribuzioni del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 e successivi decreti ministeriali in attuazione dell'art. 4 del regolamento stesso;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, recante «Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio 1990 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, recante «Norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove»;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 2003, con la quale la società Bureau Veritas Italia S.r.l., con sede in Milano, viale Monza n. 261, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici con i fogli protocollo n. 18187 in data 7 agosto 2003 e protocollo n. 30090 in data 11 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

La società Bureau Veritas Italia S.r.l. con sede in Milano, viale Monza n. 261, è inserita tra gli enti autorizzati all'effettuazione delle prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990 in premessa citati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A13606

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 novembre 2003.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 4 febbraio 2003;

Visto il D.D. n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione, per l'anno 2003, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 6.467.471,33;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

PROGETTO 17/1.

Sezione A - Generalità del progetto.

Proponenti: Giovanna Barbarella, Roberto Cingolani, BIO D S.r.l.; INFM; CNR.

Protocollo n. 13574 del 28 dicembre 2001.

Progetto di ricerca:

titolo: Nuovo sistema diagnostico per citofluorimetria parallela;

inizio: 13 marzo 2002;

durata mesi: 24.

Costituenda società: Mediteknology - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 28 dicembre 2001.

Costo totale ammesso: € 668.811,63:

di cui attività di ricerca industriale: € 609.935,56;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € 58.876,07.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lett. *a)*	€ 558.289,88	€ 58.876,07	€ 617.165,95
Eleggibile lett. *c)*	—	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—	—
Non eleggibile	€ 51.645,68	—	€ 51.645,68
Extra UE	—	—	—
TOTALE . . .	€ 609.935,56	€ 58.876,07	€ 668.811,63

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	70%	45%
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	60%	

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa (totale) fino a € 448.284,55.

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 448.284,55, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per l'anno 2003, così ripartita:

sezione aree depresse € 417.297,14;

sezione aree nazionali € 30.987,41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A13562

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Interporto di Catania. (Deliberazione n. 75/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo») che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include il «Ponte sullo Stretto di Messina» e, nell'ambito degli Hub interporiuali, ricomprende l'Interporto di Catania, con un costo complessivo di 10,846 Meuro ed una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 1,033 Meuro al netto delle disponibilità;

Visto il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che riporta in apposito allegato l'elenco delle opere strategiche potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali è incluso l'Interporto di Catania;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 63, contenente, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardanti la vigilanza sull'affidamento e realizzazione delle opere;

Vista la nota del 24 settembre 2003, n. 432, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sull'«Interporto di Catania», richiedendo un finanziamento di 21,703 Meuro a carico dei fondi stanziati dalla legge n. 166/2002, utilizzando prevalentemente parte delle risorse che la delibera n. 121/2001 programmaticamente destinava al «Ponte sullo Stretto di Messina»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, a seguito della compensazione proposta, l'onere a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 resta immutato;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico:

che l'Interporto di Catania è incluso tra gli interporti di interesse nazionale che erano stati ammessi a finanziamento ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»;

che la realizzazione dell'Interporto persegue la finalità di rafforzare la rete di interporti nella zona centro-meridionale dell'Italia e di coprire l'intera area sici-

liana sud-orientale (da Catania a Siracusa), mentre l'Interporto di Termini Imerese, di cui è stato commissionato alla «S.p.a. Interporto di Catania» lo studio di fattibilità, si porrà a servizio dell'area occidentale, collocandosi, al pari del primo, alla fine del corridoio tirrenico, la cui operatività sarà potenziata dalla realizzazione del citato collegamento stabile tra Sicilia e continente;

che l'intervento ora proposto consiste nei lavori di realizzazione del 1° stralcio funzionale della prima fase del suddetto Interporto, comprendente il polo logistico, il polo intermodale e gli allacci stradale e ferroviario, e che il progetto definitivo prevede che l'interporto venga realizzato sulle due diverse aree designate dall'amministrazione comunale di Catania, di cui la prima (polo intermodale) posta a ridosso della stazione scalo merci di Bicocca, mentre l'altra (polo logistico) ricade nella zona ASI e dista circa 800 ml dalla precedente;

che il progetto suddetto, rivisitato alla luce delle indicazioni emerse anche nella prima sessione della Conferenza dei servizi tenutasi nell'aprile 2003 ed oggetto di esame in una seconda sessione della Conferenza stessa, è stato approvato, con modifiche e prescrizioni da recepire nel progetto esecutivo, in data 25 settembre 2003 dalla Commissione dei lavori pubblici della regione Sicilia, ai sensi della legge 2 agosto 2002, n. 7 della regione stessa;

che per la realizzazione dell'opera è previsto l'espletamento di gare d'appalto per 3 lotti funzionali (area di sosta polo logistico - polo intermodale - polo logistico) nell'arco temporale novembre 2003-ottobre 2004;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo della prima fase dell'opera, aumentato, rispetto alla previsione iniziale, a seguito del recepimento degli adeguamenti richiesti dalla citata Commissione regionale dei lavori pubblici, ammonta a 76,53 Meuro e che, in particolare, il quadro finanziario del primo stralcio funzionale è il seguente:

intervento: Interporto di Catania - 1° stralcio;
costo totale: 59,937 Meuro;
disponibilità: 38,234 Meuro;
fabbisogno residuo: 21,703 Meuro;

che le disponibilità provengono:

per 1,500 Meuro, dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 (P.O.N. Trasporti);

per 0,834 Meuro, dall'art. 45, legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale contributo a fondo perduto;

per 15,000 Meuro dalla legge regionale n. 4 del 2003;

per 16,000 Meuro da finanziamenti privati a lungo termine, in corso di avanzata definizione con primari Istituti di credito;

per 4,900 Meuro, da un aumento di capitale dell'Interporto di Catania S.p.a. già deliberato;

che non risulta più tra le risorse finanziarie indicate nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001 il contributo di 8,700 Meuro già assegnato al soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/1996, poiché non è stato impegnato nei termini previsti dal decreto-legge 6 settembre 2002 n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246;

che viene ora proposto di assicurare il completamento della copertura finanziaria mediante l'assegnazione di un contributo di 21,703 Meuro a carico delle risorse stanziate dalla legge n. 166/2002 e con compensazione del maggiore onere con parte delle risorse programmaticamente riservate al «Ponte sullo Stretto di Messina» del quale questo Comitato, con delibera 1° agosto 2003, n. 66 (in corso di registrazione) ha approvato il progetto preliminare, secondo il quale la realizzazione dell'opera avviene senza imputazione di oneri a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma delle opere strategiche;

che l'articolazione del finanziamento dell'opera per le annualità 2003-2008 è stata così definitivamente formulata:

(importi in Meuro)

Previsione di spesa	Articolazione delle esigenze finanziarie					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Costo complessivo	4,10	22,90	18,90	9,73	4,30	
Disponibilità	22,20		16,00	0,00	0,00	0,00

Delibera:

1. *Modifica delibera n. 121/2001.*

La delibera n. 121/2001 è modificata nel senso che le previsioni di spesa, nel triennio 2002-2004, per l'Interporto di Catania sono di 21,703 Meuro. La differenza rispetto all'originaria previsione, pari a 20,67 Meuro, viene portata a detrazione delle previsioni di spesa relative all'intervento «Ponte sullo Stretto di Messina».

2. *Concessione contributo.*

2.1 All'intervento «Interporto di Catania» è assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 21,703 Meuro. Detto importo rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

L'onere relativo viene imputato, in quanto a 3,700 Meuro, sul 2° limite d'impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e, in quanto a 18,003 Meuro, sul 3° limite di impegno di cui alla norma richiamata: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,336 Meuro a valere sul limite decorrente dal 2003 e di ulteriori 1,636 Meuro a valere sul limite decorrente dal 2004.

2.2. Il soggetto aggiudicatore è individuato nella società «Interporto di Catania S.p.a.».

2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione al punto 2.1 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, meglio specificato in premessa. L'erogazione del contributo resta peraltro subordinata al perfezionamento dei finanziamenti a lungo termine da contrarre sul mercato: a tal fine il soggetto aggiudicatore trasmetterà, entro trenta giorni dalla data di detto perfezionamento e comunque entro il termine massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, al citato Ministero e alla Segreteria di questo Comitato documentazione attestante l'avvenuta concessione dei finanziamenti.

3. *Clausole finali.*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigi-

lanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 5

03A13563

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2003.

Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili, ai sensi dell'art. 22, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dell'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, nella parte in cui individua i dati sensibili;

Visto l'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, nella parte in cui consente il trattamento dei dati sensibili da parte di enti pubblici solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano indicati i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;

Visto l'art. 22, comma 3-*bis*, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i soggetti pubblici identifichino i tipi di dati e le operazioni eseguibili relativi ai trattamenti di dati sensibili per i quali sia già specificata, ai sensi di legge, la finalità pubblica perseguita;

Visto l'art. 24 della legge n. 675/1996, concernente i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di carattere giudiziario di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

Visto l'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con il quale, in relazione alle finalità ed ai trattamenti di cui al capo II del medesimo decreto, è demandata ai soggetti pubblici l'individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili relativi ai trattamenti dei dati idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 24 della legge n. 675/1996;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 135/1999, nel quale sono individuate alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito agli enti pubblici il trattamento di dati personali sensibili o attinenti ai provvedimenti giudiziari di cui all'art. 24 della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 135/1999, ai sensi del quale è considerata di rilevante interesse pubblico la finalità relativa alla gestione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 13, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 135/1999, che riconosce tra le rilevanti finalità di interesse pubblico quelle relative ai trattamenti concernenti le comunicazioni, le certificazioni e le informazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 21 gennaio 2002, n. 7/2002, (la cui efficacia è stata differita al 30 giugno 2004, con delibera del 24 giugno 2003) recante «Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici», con il quale questi ultimi sono autorizzati al trattamento dei dati giudiziari di coloro che aspirano a partecipare a gare d'appalto, a fini di accertamento del requisito di idoneità morale;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

1. Ambito applicativo. — 1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/1996, effettuati dalla Banca d'Italia.

2. I dati trattati riguardano:

- i dipendenti, i pensionati della Banca d'Italia e i loro familiari;
- coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi indetti dalla Banca per l'assunzione in servizio;
- i titolari di ditte individuali ed i legali rappresentanti di società, ai fini della instaurazione o gestione dei rapporti contrattuali di appalto.

3. Per i trattamenti disciplinati dal presente Regolamento sono individuati, nelle tabelle allegate, i tipi di dati e le operazioni eseguibili, ai sensi dell'art. 22, comma 3-*bis*, della legge n. 675/1996 e dell'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 135/1999.

2. Finalità. — 1. Il trattamento dei dati è effettuato dalla Banca d'Italia per le finalità di cui agli articoli 9 e 13 del decreto legislativo n. 135/1999 e per quelle concernenti l'instaurazione e la gestione dei contratti di appalto.

3. Modalità di trattamento. — 1. Al momento della raccolta dei dati viene resa agli interessati l'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996. Il trattamento è svolto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 135/1999.

2. In caso di trattamento eseguito con l'ausilio di mezzi automatizzati è prevista l'adozione di codici identificativi, atti ad impedire l'immediata riferibilità dei dati al soggetto interessato.

3. I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto da legge o da regolamento, e, comunque non oltre quello strettamente necessario a garantire il raggiungimento delle finalità perseguite. Resta ferma la conservazione, ai sensi di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 135/1999.

5. Tutti i dati trattati sono oggetto delle sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è effettuato.

6. La Banca d'Italia, nel trattamento dei dati, osserva le misure di sicurezza prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro

Tipo di dati trattati

DATI CONCERNENTI LE CONVINZIONI SINDACALI

A) Gestione delle deleghe sindacali

Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva	**I dati desumibili dalle deleghe**, rilasciate dal personale in servizio o in quiescenza a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza, vengono memorizzati in apposita sezione dell'archivio informativo del personale ai fini dell'effettuazione della ritenuta mensile sulla retribuzione o sulla pensione. I dati relativi alla trattenuta sono memorizzati in forma elettronica; le deleghe e le relative revoche sono conservate in separata sezione dell'archivio cartaceo.	Adempimento degli obblighi in materia sindacale.	Raccolta: presso gli interessati (ove previsto, per il tramite delle OO.SS.). Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate. Comunicazione ai seguenti soggetti: predisposizione di un tabulato riepilogativo degli iscritti a ciascuna O.S. (dipendenti e pensionati), da inviare mensilmente alla stessa .

B) Gestione dei dati relativi alle cariche sindacali rivestite dai dipendenti

Fonti normative	Descrizione del trattamento	Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Operazioni eseguite
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Artt. 22, 23, 24, 30 e 31 della legge 20.5.1970, n. 300 Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva Regolamento del personale [(*)]	I dati concernenti le **cariche sindacali** ricoperte dai dipendenti e quelli relativi alla **nomina a Delegato ai congressi** periodicamente tenuti dalle OO.SS. vengono memorizzati in apposita sezione dell'archivio informativo del personale e sono utilizzati per: - la corretta gestione dell'orario di lavoro e del trattamento economico degli interessati in caso di fruizione di permessi e di aspettative sindacali, nonché di esercizio delle altre prerogative previste dalla legge o da accordi sindacali; - la richiesta di rilascio del nulla osta all'O.S. di appartenenza dei singoli interessati per un utilizzo presso una unità produttiva diversa da quella alla quale sono addetti; - la determinazione dei giorni di presenza in servizio utili ai fini dell'assegnazione del punteggio di assiduità nelle selezioni di merito e per titoli;	Adempimento degli obblighi in materia sindacale.	Raccolta: i dati sono forniti dai dipendenti e/o dalle OO.SS. Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalità informatizzate. Comunicazione ai seguenti soggetti: - invio all'INPS della documentazione concernente l'istanza presentata dal dipendente, la certificazione dell'O.S. di appartenenza e l'attestazione della Banca relative all'avvenuta fruizione dei periodi di aspettativa non retribuita.
Art. 35 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 Art. 3 del d.lgs. 16.9.1996, n. 564	- **la designazione** dei componenti le Commissioni di esame e le Giunte di scrutinio; - l'istruttoria delle richieste, avanzate dai dipendenti, di accredito figurativo (o di analoghi benefici previdenziali) per i periodi di aspettativa sindacale non retribuita, da inviare all'INPS. Il provvedimento relativo al collocamento in aspettativa sindacale viene conservato nel fascicolo personale del dipendente.	Rispetto della normativa in materia di composizione delle Commissioni di esame e delle Giunte di scrutinio. Applicazione della normativa in materia di assistenza e previdenza.	

(*) Parte I e II, approvato dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia nella seduta del 28 marzo 1996 in conformità agli accordi negoziali stipulati in data 28 marzo 1996 con le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, e successive modifiche.

C) Gestione dei dati relativi alla nomina del rappresentante della sicurezza			
Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Artt. 18 e 19 del d.lgs. 19.6.1994, n. 626 Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva	I dati relativi all'incarico di **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)** sono utilizzati per: - la corretta gestione dell'orario di lavoro e del trattamento economico degli interessati in caso di fruizione di permessi e di esercizio delle altre prerogative; **- la** richiesta di rilascio del nulla osta all'O.S. di appartenenza degli interessati per un utilizzo presso una unità produttiva diversa da quella alla quale sono addetti. I dati sono memorizzati in apposita sezione dell'archivio informativo del personale; le comunicazioni sindacali sono conservate in separata sezione dell'archivio cartaceo.	Adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.	Raccolta: i dati sono forniti dalle OO.SS. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

D) Gestione dei dati relativi alla nomina in organismi collegiali a partecipazione mista Banca - Sindacati

Fonti normative	Descrizione del trattamento	Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Operazioni eseguite
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Art. 5 del d.lgs. 21.4.1993, n. 124 Regolamento del personale Regolamento per il trattamento di quiescenza [*] Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva	I dati dei dipendenti chiamati a far parte, quali **rappresentanti del personale e/o delle OO.SS.**, di organismi collegiali a partecipazione mista Banca-Sindacati sono utilizzati per la corretta gestione dell'orario di lavoro e del trattamento economico degli interessati in caso di fruizione di permessi e di esercizio delle altre prerogative previste dalla legge o da accordi sindacali. I dati relativi al personale in quiescenza sono utilizzati ai soli fini conoscitivi dell'incarico ricoperto.	Adempimento degli obblighi in materia sindacale.	Raccolta: i dati sono forniti dalle OO.SS. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

(*) Approvato dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia nella seduta del 26 giugno 1992 in conformità all'accordo negoziale stipulato in data 25 giugno 1992 con le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, e successive modifiche.

Tipo di dati trattati

DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO

E) Verifica della sussistenza dei requisiti per l'assunzione in servizio

Fonti normative	Descrizione del trattamento	Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Operazioni eseguite
Art. 9 d.lgs 11.5.1999, n. 135 Art. 3 d.lgs. 30.3.2001, n.165 (cfr. art. 2 del D.P.R. 10.1.1957, n.3) Art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445	I dati relativi all'esistenza di **condanne penali** iscritte nel casellario giudiziale e di **procedimenti penali** in corso (carichi pendenti) sono trattati in sede di assunzione per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'instaurazione del rapporto di impiego.	Corretta instaurazione del rapporto di lavoro	Raccolta: le informazioni sono rese direttamente dagli interessati in sede di domanda di partecipazione a procedure concorsuali e successivamente verificate ai fini dell'assunzione in servizio. Elaborazione: in forma cartacea.

F) Gestione delle assenze dal servizio e connessi obblighi contributivi			
Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 d.lgs 11.5.1999, n. 135 Art. 4 della legge 8.3.2000, n. 53 Art. 5 del d.lgs. 16.9.1996, n. 564	I dati riguardanti l'esistenza di **condanne penali** di natura detentiva, ovvero di **provvedimenti restrittivi della libertà personale**, a carico di un familiare del dipendente sono trattati: - per la concessione del congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari; - per l'istruttoria delle relative richieste di accredito figurativo (o di analoghi benefici previdenziali), da inviare all'INPS.	Adempimento degli obblighi connessi alla fruizione di congedi per eventi e cause particolari.	Raccolta: i dati sono forniti dai dipendenti anche se relativi a familiari. Elaborazione: in forma cartacea. Comunicazione ai seguenti soggetti: invio all'INPS della documentazione concernente l'istanza presentata dal dipendente, lo stato detentivo del suo familiare e l'attestazione della Banca relativa all'avvenuta fruizione dei periodi di assenza non retribuita.

G) Procedimenti disciplinari e sospensioni cautelari dal servizio			
Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Art. 9 della legge 7.2.1990, n. 19 Legge 27.3.2001, n. 97 Art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300 (*) Regolamento del personale Regolamento del personale Regolamento del personale	I dati relativi alla sottoposizione del dipendente ad un **procedimento penale** (ad es. richiesta di rinvio a giudizio, rinvio a giudizio, sentenza), ovvero ad un **provvedimento restrittivo della libertà personale** sono trattati: - ai fini della sospensione cautelare (facoltativa od obbligatoria) del dipendente; - ai fini dell'istruttoria e definizione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Oltre che per l'adozione dei provvedimenti sopra indicati, i dati in questione vengono trattati: - per la gestione della causale di assenza; - per la definizione dei profili economici e previdenziali; - per l'esclusione dalle procedure di avanzamento e di valutazione (in caso di sospensione dal servizio). Le informazioni relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono memorizzati in apposita sezione dell'archivio informativo del personale. Il provvedimento disciplinare viene conservato nel fascicolo personale del dipendente.	Accertamento di eventuali responsabilità disciplinari.	Raccolta: i dati sono resi direttamente dal dipendente ovvero forniti dall'Autorità giudiziaria. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

(*) La norma è applicata limitatamente al personale assunto in regime di diritto privato.

Tipo di dati trattati

DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE.

H) Applicazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio – Predisposizione di ausili per la partecipazione a concorsi

Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104 Artt. 7 e 16 della legge 12.3. 1999, n. 68 Legge 29.3.1985, n. 113	I dati relativi allo stato di **portatore di handicap o di invalido** sono trattati in sede di assunzione per il controllo dei requisiti di partecipazione ai concorsi riservati ai disabili, per il riconoscimento di titoli di riserva o preferenza e per apprestare gli ausili necessari durante le prove di concorso.	Applicazione della normativa agevolativa per i disabili.	Raccolta: presso gli interessati. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
Art. 9 della legge 12.3.1999, n. 68	I dati relativi all'invalidità del dipendente (anche se successiva all'assunzione) vengono inscriti in un'apposita sezione dell'archivio informativo del personale ai fini della denuncia ex art. 9 della legge 68/99.	Ottemperanza agli obblighi di legge sul collocamento obbligatorio.	Comunicazione ai seguenti soggetti: i nominativi dei dipendenti invalidi sono comunicati alla Provincia di Roma in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99.

I) - Visite mediche preassuntive - Accertamento preventivo e periodico dell'idoneità specifica alle mansioni.			
Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135	I dati idonei a rivelare lo stato di salute riguardano i **vincitori di concorsi** indetti per il reclutamento del personale e i **dipendenti esposti a un rischio professionale specifico.**		
Regolamento del Personale; art. 3 del d.lgs. 30.3.2001, n.165 (cfr. art. 2 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3)	I vincitori di concorsi sono inviati a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche al fine di verificarne il requisito dell'idoneità fisica all'impiego.	Instaurazione del rapporto di lavoro.	Raccolta: acquisizione dei dati dalla struttura sanitaria preposta all'accertamento. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
Art. 16 del d.lgs. 19.9.1994, n. 626	I dipendenti esposti a un rischio professionale specifico vengono - preventivamente all'adibizione all'attività e periodicamente nel corso dell'espletamento della stessa - inviati a visita medica presso gli organi competenti, al fine di verificarne l'idoneità a svolgere le specifiche mansioni. In entrambi i casi i predetti organi trasmettono alla Banca una relazione contenente il giudizio di idoneità o di inidoneità e le eventuali limitazioni di utilizzo degli interessati. Le informazioni concernenti le limitazioni di utilizzo sono registrate in apposita sezione dell'archivio informativo del personale. Il provvedimento relativo alla limitazione di utilizzo, privo di informazioni sulla patologia riscontrata, viene conservato nel fascicolo personale del dipendente.	Assolvimento degli obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria.	

L) Impiego di personale dipendente - Agevolazioni a portatori di handicap e loro familiari.

Fonti normative	Descrizione del trattamento	Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento	Operazioni eseguite
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Artt. 21 e 33, quinto e sesto comma, della legge 5.2.1992, n. 104 Art. 10, terzo comma, della legge 12.3.1999, n. 68 Regolamento del personale Art. 5 della legge 20.5.1970, n. 300 (*)	I dati relativi allo **stato di portatore di handicap, invalido, disabile** o altre informazioni relative allo **stato di salute** del dipendente vengono trattati: a) per adottare provvedimenti di utilizzo quali assegnazione e trasferimento in deroga alle graduatorie, invio temporaneo presso una diversa sede di lavoro. A tali fini possono essere trattati anche dati sanitari relativi ai familiari del dipendente; b) per disporre limitazioni di utilizzo; c) per apprestare i necessari ausili durante corsi di formazione. I dati concernenti le limitazioni di utilizzo sono registrati in apposita sezione dell'archivio informativo del personale. Il provvedimento relativo alla limitazione di utilizzo, privo di informazioni sulla patologia riscontrata, viene conservato nel fascicolo personale del dipendente.	Organizzazione del lavoro. Applicazione delle agevolazioni previste per i portatori di handicap e loro familiari.	Raccolta: i dati sono forniti dai dipendenti anche se relativi ai familiari. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate. Comunicazione ai seguenti soggetti: per l'adozione di provvedimenti di limitazione di utilizzo, la documentazione medica viene trasmessa, per il tramite della struttura sanitaria della Banca, ad una struttura sanitaria pubblica per gli accertamenti di competenza.

(*) La norma è applicata limitatamente al personale assunto in regime di diritto privato.

M) Cessazione dal servizio per inabilità			
Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Art. 7 del d.lgs. 21.4.1993, n. 124 Regolamento per il trattamento di quiescenza Regolamento per i trattamenti di inabilità e in caso di morte per gli iscritti al Fondo pensione complementare (*)	I dati relativi allo **stato di salute** del dipendente vengono trattati: a) per disporne la cessazione dal servizio per inabilità; b) per la corresponsione del relativo trattamento pensionistico integrativo a carico della Banca. Le informazioni riguardanti lo stato di inabilità del dipendente sono memorizzate in apposita sezione dell'archivio informativo del personale.	Cessazione del rapporto di impiego e relativi adempimenti previdenziali.	Raccolta: presso gli interessati. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate. Comunicazione ai seguenti soggetti: - la documentazione medica viene trasmessa, per il tramite della struttura sanitaria della Banca, ad una struttura sanitaria pubblica per gli accertamenti di competenza; - la domanda di pensione di inabilità (compresa l'eventuale documentazione sanitaria a supporto) presentata all'INPS per il tramite della Banca viene trasmessa a quest'ultimo Ente.

(*) Approvato dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia nella seduta del 30 ottobre 2000 in conformità agli accordi negoziali stipulati in data 16 ottobre 2000 con le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, e successive modifiche.

N) Determinazione del trattamento giuridico ed economico			
Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135	I dati relativi allo stato di **portatore di handicap** o di **invalido** del dipendente o di un suo familiare, alle **malattie connesse allo stato di gravidanza e puerperio** del dipendente, alla condizione di **tossicodipendente** del dipendente o di un suo familiare, alle situazioni di **grave infermità** dei familiari, alle **malattie infettive** dei conviventi e altre informazioni relative allo **stato di salute** del dipendente sono trattati:	Adempimenti connessi alla definizione del trattamento giuridico, economico, previdenziale dei dipendenti ed erogazione di provvidenze a carattere sociale ed assistenziale.	<u>Raccolta</u>: presso gli interessati ovvero, nel caso dei dati relativi ai familiari dei dipendenti, presso questi ultimi. <u>Elaborazione</u>: in forma cartacea e con modalità informatizzate. <u>Comunicazione ai seguenti soggetti</u>: - per la riammissione in servizio al termine dell'aspettativa per motivi di salute la documentazione medica viene trasmessa ad una struttura sanitaria pubblica per gli accertamenti di competenza; - per le istanze di accredito figurativo la documentazione di volta in volta necessaria viene trasmessa all'INPS; - per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificato o di atto notorio presentate dai dipendenti, i dati possono essere comunicati alle amministrazioni e agli altri soggetti competenti.
Art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104 Artt. 17, 19, 28, primo comma, 33, primo comma, 40, lett. d) e 42, quinto comma del d.lgs. 26.3.2001, n. 151	- per la gestione di permessi, aspettative e congedi previsti dalla legge e dalla normativa interna e per la riammissione in servizio al termine dell'aspettativa per motivi di salute;		
Art. 4, primo comma, della legge 8.3.2000, n. 53 Art. 124 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309	- per la determinazione dei giorni di presenza in servizio utili ai fini dell'attribuzione del premio di presenza e dell'assegnazione del punteggio di assiduità nelle selezioni di merito e per titoli;		
Regolamento del personale	- per la predisposizione del Ruolo di anzianità del personale limitatamente alle aspettative che determinano un'interruzione dell'anzianità di servizio;		
Artt. 1 e 5 del d.lgs. 16.9.1996, n. 564 Art. 56 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, conv. dalla legge 6.4.1936, n. 1155 Art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335	- in relazione alle istanze di accredito figurativo (od analoghi benefici previdenziali) dei dipendenti che hanno fruito di assenze non retribuite per motivi di salute o per assistere familiari malati o portatori di handicap.		
Art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445	Il dato relativo all'assenza è registrato nell'archivio informativo del personale. I dati relativi allo stato di salute del dipendente possono essere altresì utilizzati nell'ambito degli adempimenti connessi alle visite domiciliari di controllo. Il provvedimento relativo al collocamento in aspettativa, privo di informazioni sulla patologia dell'interessato, viene conservato nel fascicolo personale del dipendente.		

Segue: N) Determinazione del trattamento giuridico ed economico

Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Legge 5.2.1992, n. 104 Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva	I dati relativi allo stato di **portatore di handicap** o di **invalido** ovvero allo **stato di salute** del dipendente o del pensionato sono trattati ai fini del riconoscimento dei seguenti trattamenti economici di natura retributiva, assistenziale e previdenziale:		<u>Raccolta</u>: presso gli interessati ovvero, nel caso dei dati relativi ai familiari dei dipendenti, presso questi ultimi. <u>Elaborazione</u>: in forma cartacea e con modalità informatizzate. <u>Comunicazione ai seguenti soggetti</u>: - relativamente all'assegno per il nucleo familiare, invio all'INPS dell'istanza del pensionato INPS e della relativa documentazione; - relativamente alle prestazioni assicurative per inabilità, invio alla Compagnia assicuratrice (c/o al broker assicurativo) della necessaria documentazione.
Art. 2120 c.c. (*) Art. 4 della legge 29.5.1982, n. 297 Art. 7 del d.lgs. 21.4.1993, n. 124 Regolamento per il trattamento di quiescenza	a) anticipazioni a valere sull'indennità di fine rapporto, sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione maturata nel "Fondo pensione complementare" corrisposte per fare fronte a spese sanitarie del dipendente o dei suoi familiari;		
Art. 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69 conv. dalla legge 13.5.1988, n. 153; D.P.R. 30.5.1955, n. 797	b) assegno per il nucleo familiare per dipendenti e pensionati (in caso di esistenza di congiunto inabile); c) prestazioni assicurative a causa di inabilità dei dipendenti (in applicazione di un piano assicurativo aziendale);		
Leggi 1.7.1955, n. 565 e 24.5.1970, n. 336	d) benefici combattentistici ai sensi delle leggi 565/55 e 336/70 per dipendenti e pensionati:		
Regolamento del personale Regolamento per il trattamento di quiescenza	e) benefici, provvidenze e servizi a carattere sociale ed assistenziale (quali contributi per spese di cura, sussidi connessi allo stato di bisogno, frequenza dell'asilo nido e della scuola materna gestiti dalla Banca, assegnazione alloggi dell'Istituto), previsti dalla normativa interna;		
Regolamento del personale Regolamento per il trattamento di quiescenza	f) determinazione degli istituti retributivi e previdenziali che hanno riguardo alle convivenze o al carico familiare;		
Art. 7 del d.lgs. 21.4.1993, n. 124 Regolamento per il trattamento di quiescenza Regolamento per i trattamenti di inabilità e in caso di morte per gli iscritti al Fondo pensione complementare	g) prestazioni pensionistiche a carico della Banca, indirette o di riversibilità, in favore dei familiari inabili del dipendente o del pensionato deceduti. Le ipotesi sub a), b), e) possono comportare il trattamento anche di dati riguardanti i familiari del dipendente o del pensionato; le ipotesi sub f) e g) comportano il trattamento esclusivamente di dati riguardanti tali familiari.		

(*) La norma è applicata limitatamente al personale assunto in regime di diritto privato.

O) Infortuni in servizio - Infortuni e malattie dipendenti da causa di servizio			
Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Art. 4 del d.lgs. 19.9.1994, n. 626 Art. 403 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547 Artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 Regolamento del personale	I dati relativi allo **stato di salute** del dipendente sono trattati ai fini dell'applicazione della normativa (di legge ed interna) che disciplina la materia degli infortuni in servizio e delle malattie professionali, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio.	Adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Definizione del trattamento economico e normativo del personale, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo.	Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi (personale medico comunque chiamato a verificare e/o ad attestare lo stato di salute dell'infortunato; ente abilitato ai controlli sugli infortuni). Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate. Comunicazione ai seguenti soggetti: la documentazione medica viene trasmessa all'INAIL in adempimento degli obblighi di legge, nonché alla struttura sanitaria pubblica alla quale sono demandati gli eventuali accertamenti volti al riconoscimento della causa di servizio.

Tipo di dati trattati

DATI CONCERNENTI LE CONVINZIONI RELIGIOSE

P) Determinazione del trattamento giuridico ed economico

Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 9 del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Artt. 4 e 5 della legge 8.3.1989, n. 101	Il dato relativo all'**appartenenza alla religione ebraica** viene trattato: - ai fini della gestione della causale d'assenza; - ai fini della determinazione dei giorni di presenza in servizio utili per l'attribuzione del premio di presenza e dell'assegnazione del punteggio di assiduità nelle selezioni di merito e per titoli.	Adempimento degli obblighi previsti a tutela della religione ebraica.	Raccolta: presso gli interessati. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione di rapporti contrattuali di appalto

Tipo di dati trattati

DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO RELATIVI AD IMPRESE CHE PARTECIPANO A GARE O RISULTANO AGGIUDICATARIE DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Fonti normative	**Descrizione del trattamento**	**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**	**Operazioni eseguite**
Art. 24 della legge 31.12.1996, n. 675 Art. 13, secondo comma, lett. a), del d.lgs. 11.5.1999, n. 135 Art. 75 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 Art. 11 del d.lgs. 24.7.1992, n. 358 Art. 12 del d.lgs. 17.3.1995, n. 157 Art.10 della legge 31.5.1965, n. 575 Artt. 1 e segg. del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 Art. 1 e 4 del d.lgs. 8.8.1994, n. 490 Art. 1, settimo comma, del D.L. 6.9.1982, n. 629, conv. dalla legge 12.10.1982, n. 726 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21.1.2002, n.7/2002	Il trattamento riguarda i **dati contenuti nei provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., commi 1, lettere a) e d), 2 e 3; nelle comunicazioni, nelle certificazioni ed "informazioni" previste dalla normativa antimafia; negli altri certificati attestanti, ai sensi della normativa vigente, l'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 358/1992 e all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n.157/1995** (stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, ecc.). I dati sono utilizzati per consentire ai soggetti interessati di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti.	Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla partecipazione a procedure concorsuali per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi.	Raccolta: i dati sono acquisiti direttamente dagli interessati, ovvero presso il competente Ufficio Territoriale del Governo (relativamente ai dati "antimafia") e presso il competente Tribunale (per i dati concernenti l'inesistenza delle cause impeditive ex art. 75 del D.P.R n. 554/1999, art. 11 del d.lgs. n. 358/1992 e art. 12 del d.lgs. n. 157/1995). Elaborazione: con strumenti automatizzati e in forma cartacea.

03A13629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale, firmato a Roma l'11 luglio 1995.

Il giorno 30 ottobre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale, firmato a Roma l'11 luglio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 20 marzo 2003, n. 78, pubblicata nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2003.

In conformità all'art. 9, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 30 ottobre 2003.

03A13753

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione definitiva al laboratorio «C.S.I. S.p.a.», ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, per il settore di attività «estintori portatili».

Con provvedimento dirigenziale datato 26 novembre 2003 il laboratorio «C.S.I. S.p.a.», con sede nel comune di Bollate (Milano) in via Lombardia n. 20, c.a.p. 20021, è stato autorizzato in via definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per il settore di attività «estintori portatili d'incendio» con il codice di individuazione MI02EP03.

03A13754

Autorizzazione definitiva al laboratorio «C.S.I. S.p.a.», ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, per il settore di attività «estintori carrellati».

Con provvedimento dirigenziale datato 26 novembre 2003 il Laboratorio «C.S.I. S.p.a.», con sede nel comune di Bollate (Milano) in via Lombardia n. 20, c.a.p. 20021, è stato autorizzato in via definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 1992 per il settore di attività «estintori carrellati d'incendio» con il codice di individuazione MI02EC03.

03A13755

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2230
Yen giapponese	132,09
Corona danese	7,4398
Lira Sterlina	0,70130
Corona svedese	8,9920
Franco svizzero	1,5516
Corona islandese	89,63
Corona norvegese	8,2030
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,58415
Corona ceca	32,130
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,95
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6615
Lira maltese	0,4301
Zloty polacco	4,6586
Leu romeno	40583
Tallero sloveno	236,6600
Corona slovacca	41,185
Lira turca	1752307
Dollaro australiano	1,6525
Dollaro canadese	1,6138
Dollaro di Hong Kong	9,4941
Dollaro neozelandese	1,8914
Dollaro di Singapore	2,0905
Won sudcoreano	1446,56
Rand sudafricano	7,8290

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A13817

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima»

Estratto decreto G n. 466 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFOTAXIMA nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 mlegge

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 035441017\G (in base 10), 11TLCT (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Classe: «A - Nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imperia).

Controllato da: GET S.r.l., via L. Ariosto, 17 - Sanremo (Imperia).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: cefotaxima sodica mg 1048 (pari a cefotaxima mg 1000).

La fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato mg 40, acqua p.p.i. 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 035441029\G (in base 10), 11TLD5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «A - Nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imperia).

Controllato da: GET S.r.l., via L. Ariosto, 17 - Sanremo (Imperia).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: cefotaxima sodica mg 1048 (pari a cefotaxima mg 1000).

La fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 4 ml.

Indicazioni terapeutiche:

di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncho Vaxom»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 714 del 27 novembre 2003

Medicinale: BRONCHO VAXOM.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Libero Temolo, 4, c.a.p. 20032, Italia, codice fiscale n. 00696360155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026029013 - AD 10 capsule varia a: «Adulti capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029037 - BB 10 capsule varia a: «Bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026029064 - AD 30 capsule varia a: «Adulti capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026029088 - BB 30 capsule varia a: «Bambini capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026029090 - «3,5 mg bambini granulato per soluzione orale» 30 bustine varia a: «Bambini granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 026029102 - «3,5 mg bambini granulato per soluzione orale» 10 bustine varia a: «Bambini granulato per soluzione orale» 10 bustine (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «AD 10 capsule» (A.I.C. n. 026029013), «BB 10 capsule» (A.I.C. n. 026029037), «"3,5 mg bambini granulato per soluzione orale" 10 bustine» (A.I.C. n. 026029102), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13551

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandostatina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 715 del 27 novembre 2003

Medicinale: SANDOSTATINA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027083017 - 5 fiale 1 ml 0,05 mg/ml SC IV varia a: «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 027083029 - 5 fiale 1 ml 0,1 mg/ml SC IV varia a: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 027083031 - 3 fiale 1 ml 0,5 mg/ml SC IV varia a: «0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 027083043 - 0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone varia a: «1 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kiton»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 720 del 27 novembre 2003

Medicinale: KITON.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029324047 - 30 compresse multitab 60 mg (sospesa) varia a: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse divisibili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «30 compresse multitab 60 mg» (A.I.C. n. 029324047), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morubel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 722 del 27 novembre 2003

Medicinale: MORUBEL.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026321012 - 1 dose liof. + 1 f. solv., 5 ml varia a: «Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone vaccino monodose +1 fiala solvente da 0,5 ml;

A.I.C. n. 026321024 - 1 dose liof. + 1 f. siringa 0,5 ml varia a: «Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone vaccino modonose + 1 siringa preriempita solvente da 0,5 ml (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 dose liof. + 1 f. siringa 0,5 ml» (A.I.C. n. 026321024), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mycobutin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 723 del 27 novembre 2003

Medicinale: MYCOBUTIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028426017 - 30 capsule 150 mg varia a: «150 mg capsule rigide» 30 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polioral»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 724 del 27 novembre 2003

Medicinale: POLIORAL.

Titolare A.I.C.: società Chiron S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.: modifica della quantità di prodotto per confezione con modifica qualitativa del materiale di condizionamento primario (B1).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Polioral» è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la modifica della quantità di infialato nei contenitori monodose da 0,17 g a 0,14 g corrispondenti a 0,13 ml di sospensione relativamente alle confezioni:

«sospensione orale» 1 flacone contagocce contenitore monodose da 0,17 ml - A.I.C. n. 020297026;

«sospensione orale» 10 flaconi contagocce contenitore monodose da 0,17 ml - A.I.C. n. 020297053;

«sospensione orale» 10 contenitori da 10 dosi ciascuno - A.I.C. n. 020297089;

«sospensione orale» 10 contenitori da 20 dosi ciascuno - A.I.C. n. 020297091;

«sospensione orale» 100 contenitori 10 dosi - A.I.C. n. 020297103;

«sospensione orale» 100 contenitori 20 dosi - A.I.C. n. 020297115.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprilene»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 727 del 27 novembre 2003

Medicinale: NAPRILENE.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025725021 - 14 compresse divisibili 20 mg varia a: «20 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025725045 - 28 compresse divisibili 5 mg varia a: «5 mg compresse» 28 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncho Munal»

Estratto provvedimento n. 728 del 27 novembre 2003

Medicinale: BRONCHO MUNAL.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto-Pisa (Pisa), via Meucci, 36 - c.a.p. 56014, Italia, codice fiscale 05200381001.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026609014 - AD 10 capsule varia a: «adulti capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609026 - AD 30 capsule varia a: «adulti capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026609038 - BB 10 capsule varia a: «bambini capsule rigide» 10 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026609040 - BB 30 capsule varia a: «bambini capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026609053 - «3,5 mg bambini granulato per soluzione orale» 30 bustine varia a: «bambini granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 026609065 - «3,5 mg bambini granulato per sospensione orale» 10 bustine varia a: «bambini granulato per soluzione orale» 10 bustine (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «AD 10 capsule» (A.I.C. n. 026609014), «BB 10 capsule» (A.I.C. n. 026609038), «3,5 mg bambini granulato per soluzione orale» 10 bustine (A.I.C. n. 026609065), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13561

Comunicato di rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rebif». (Decreto n. 90 del 29 marzo 1999).

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, dove è scritto:

44 mcg (12 milioni di UI) soluzione per uso iniettabile - 1 siringa preriempita da 1 ml uso sottocutaneo;

44 mcg (12 milioni di UI) soluzione per uso iniettabile - 3 siringhe preriempite da 1 ml uso sottocutaneo;

44 mcg (12 milioni di UI) soluzione per uso iniettabile - 12 siringhe preriempita da 1 ml uso sottocutaneo,

leggasi:

44 microgrammi (12 milioni di UI) 0,5 ml soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita da 1 ml uso sottocutaneo;

44 microgrammi (12 milioni di UI) 0,5 ml soluzione iniettablle - 3 siringhe preriempite da 1 ml uso sottocutaneo;

44 microgrammi (12 milioni di UI) 0,5 ml soluzione iniettabile - 12 siringhe preriempite da 1 ml uso sottocutaneo.

03A13558

Comunicato di rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rebif». (Decreto n. 48 del 4 maggio 1998).

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1999, dove è scritto:

22 mcg (6 milioni di UI) soluzione per uso iniettabile - 1 siringa preriempita da 1 ml uso sottocutaneo;

22 mcg (6 milioni di UI) soluzione per uso iniettabile - 3 siringhe preriempite da 1 ml uso sottocutaneo;

22 mcg (6 milioni di UI) soluzione per uso iniettabile - 12 siringhe preriempita da 1 ml uso sottocutaneo,

leggasi:

22 microgrammi (6 milioni di UI) 0,5 ml soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita da 1 ml uso sottocutaneo;

22 microgrammi (6 milioni di UI) 0,5 ml soluzione iniettabile - 3 siringhe preriempite da 1 ml uso sottocutaneo;

22 microgrammi (6 milioni di UI) 0,5 ml soluzione iniettabile - 12 siringhe preriempite da 1 ml uso sottocutaneo.

03A13559

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo di Segni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Segni.

Si comunica che in data 31 ottobre 2003 ha avuto termine l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo di Segni (Roma) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Segni (Roma), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 maggio 2002, a seguito della fusione per incorporazione della stessa B.C.C. nella «Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Roma.

03A13752

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale della Ras Tutela Giudiziaria S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea dei soci del 18 aprile 2000, il consiglio di amministrazione della società Ras Tutela Giudiziaria S.p.a. ha deliberato un aumento di capitale sociale pari a euro 1,5 milioni interamente eseguita nei termini. Il capitale sociale sottoscritto e versato della società Ras Tutela Giudiziaria S.p.a ammonta, pertanto, a euro 4.075.000,33.

03A13605

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento riguardante il regolamento «Audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le associazioni ambientaliste e sindacali dei lavoratori e delle imprese, nonché lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi» ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge n. 481/1995» - n. 42/DR/02.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 26 novembre 2003, ha disposto la proroga di centottanta giorni, a far data dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dei termini del procedimento riguardante il regolamento «Audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le associazioni ambientaliste e sindacali dei lavoratori e delle imprese, nonché lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi» ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge n. 481/1995, per espletare un supplemento di istruttoria alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

03A13688

REGIONE BASILICATA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 425 del 24 novembre 2003 la società «Sorgente Traficante S.r.l.», con sede e stabilimento in contrada La Francesca - 85028 Rionero in Volture (Potenza), è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela tra acqua minerale denominata «Sveva» e quella proveniente dalla nuova captazione denominata pozzo «P6».

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 426 del 24 novembre 2003 la società «Siam Monticchio S.p.a.», con sede e stabilimento in Monticchio Bagni - 85028 Rionero in Volture (Potenza), è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale effervescente naturale denominata «Felicia» captata in concessione denominata «Giulia».

03A13601-03A13603

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501292/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 2 1 7 *

€ 0,77